

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, LA GLORIA, LANDI, ANIASI, PIRO, FARIGU

Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme

Presentata il 23 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme, oggetto della presente proposta di legge, muove dalla seguenti considerazioni:

a) San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, è una prestigiosa località termale, che è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che mantiene tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle necessità conseguenti all'esercizio di tale attività;

b) il casinò municipale di San Pellegrino Terme, pregevole opera in stile *liberty* dell'inizio del 1900, di proprietà del comune, è ancora oggi una struttura perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche, artistiche e culturali;

c) la stazione termale e turistica di San Pellegrino Terme si trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale è ben collegata, tramite autostrada e strada in collegamento veloce;

d) l'apertura delle frontiere in Europa renderà ancora più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini;

e) la casa da gioco è un'essenziale attrattiva turistica e, quindi, un valido strumento per l'incentivazione dello sviluppo economico nelle rispettive zone di influenza.

Tutte queste considerazioni giustificano ampiamente che, di volta in volta, ove

esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, venga concessa la relativa autorizzazione. Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.

Si è già sottolineata la valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco. Questo aspetto assume un notevole rilievo per il comune di San Pel-

legrino Terme, il quale attraversa un momento particolarmente delicato sotto il profilo economico: le prospettive industriali sono assai limitate e la stessa attività artigianale, una volta colonna portante dell'economia locale, è in piena crisi.

L'istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di San Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta, ha validità di venti anni dalla data di concessione e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di San Pellegrino Terme deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di San Pellegrino Terme.

3. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di San Pellegrino Terme attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, sentito il sindaco di San Pellegrino Terme, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve determinare:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplandosi l'assoluto divieto per i minori, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità ed eventuali garanzie per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 ed in particolare le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni, le qualità morali e le condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo alcuno di risarcimento, di danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 60 per cento al comune di San Pellegrino Terme con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;

b) il 20 per cento alla provincia di Bergamo per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico;

c) il 20 per cento alla regione Lombardia che destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 viene effettuato dal comune di San Pellegrino Terme, ogni anno, entro il termine di venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori, nonché ai cittadini residenti nel comune di San Pellegrino Terme.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di San Pellegrino Terme si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.